

I Fondi di mutualizzazione tra agricoltori

Il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale a sostegno dei nuovi strumenti di gestione del rischio.

mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Agea
Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

isma
Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare



I FONDI DI MUTUALIZZAZIONE TRA AGRICOLTORI

Il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale a sostegno dei nuovi strumenti di gestione del rischio.

L'Unione Europea e lo Stato Italiano incentivano la costituzione dei **fondi di mutualizzazione** tra imprenditori agricoli allo scopo di tutelare la produzione e il reddito aziendale.

Sostenendo solo un costo minimo, grazie al contributo sulla spesa per la sottoscrizione della copertura mutualistica, gli agricoltori aderenti al fondo di mutualizzazione avranno l'opportunità di preservare la propria azienda dalle perdite causate da eventi climatici avversi,

fitopatie, infestazioni parassitarie e malattie degli animali o da crisi di mercato.

Il fondo riceverà inoltre un contributo sulle spese di costituzione e sulle spese di gestione per il primo triennio di attività e un contributo sugli interessi passivi maturati a fronte di mutui bancari eventualmente contratti per liquidare gli indennizzi agli agricoltori.

Con il sostegno pubblico è possibile attivare coperture mutualistiche per tutte le **colture**, dai seminativi ai fruttiferi alle florovivaistiche, e per l'intera gamma delle **produzioni zootecniche**. Il contributo pubblico, inoltre, finanzia le coperture mutualistiche per la **stabilizzazione del reddito** ad oggi limitatamente ai comparti **ortofrutticolo, olivicolo, avicolo, del latte bovino e del frumento duro**.

L'elenco completo dei prodotti e dei settori assoggettabili a copertura mutualistica con l'agevolazione pubblica è riportato nel **Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGR)**, un documento approvato annualmente dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), consultabile sul sito Internet www.politicheagricole.it.



1 Cos'è e come funziona un fondo di mutualizzazione

I fondi di mutualizzazione finanziati dal PSRN 2014-2020 possono essere di due tipi:

Fondi di mutualizzazione contro rischi climatici, fitopatie, infestazioni parassitarie e malattie degli animali, che possono erogare compensazioni finanziarie agli agricoltori aderenti che a seguito di tali eventi abbiano subito una perdita economica superiore al 30% della produzione media storica.

Fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale, che possono erogare compensazioni finanziarie agli agricoltori aderenti che abbiano subito una perdita di reddito superiore al 20% del reddito storico medio.



I fondi di mutualizzazione sono strumenti innovativi di gestione del rischio in agricoltura, alternativi o complementari alle tradizionali polizze assicurative, basati sul principio dell'aiuto vicendevole e delle prestazioni reciproche tra i soci aderenti.




I fondi sono costituiti su iniziativa di un **Soggetto Gestore** che è tenuto a raccogliere l'adesione preventiva di un numero minimo di soci agricoltori e ad accreditarsi presso il MIPAAF per ottenere l'autorizzazione a gestire il fondo di mutualizzazione. Il capitale iniziale del fondo può essere costituito dagli apporti degli agricoltori aderenti, nonché dai contributi di soggetti pubblici e privati.

Il capitale iniziale viene periodicamente alimentato dalle quote versate dai singoli agricoltori per l'adesione alla copertura mutualistica, un contratto simile

a una polizza assicurativa a fronte del quale il fondo offre ai propri soci aderenti garanzie contro le perdite economiche causate da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizootie e contro i drastici cali di reddito. Indipendentemente da chi partecipi a costituire il capitale iniziale, solo i soci agricoltori hanno diritto a ricevere indennizzi dal fondo in caso di eventi avversi.

Il costo per la quota di adesione alla copertura mutualistica grava sull'agricoltore solo per il 30%, poiché **il restante 70% è finanziato con risorse pubbliche** nell'ambito del PSRN 2014-2020.

IL FONDO DI MUTUALIZZAZIONE




FONDO DI MUTUALIZZAZIONE CONTRO RISCHI CLIMATICI, FITOPATIE, INFESTAZIONI PARASSITARIE E MALATTIE DEGLI ANIMALI

I fondi di mutualizzazione di questo tipo tutelano l'agricoltore dai danni di resa. Al verificarsi di una delle avversità garantite dal fondo, il socio aderente che abbia sottoscritto una copertura mutualistica può

procedere alla denuncia del sinistro. A seguito della perizia eseguita in base al regolamento del fondo, qualora si accerti una perdita superiore al 30% della produzione media dell'agricoltore

(rispetto al triennio precedente o al quinquennio, escludendo l'anno con produzione più bassa e quello con produzione più alta) l'agricoltore riceverà un indennizzo fino al 100% della perdita subita.




FONDO PER LA STABILIZZAZIONE DEL REDDITO SETTORIALE

I fondi di questo tipo tutelano l'agricoltore dai drastici cali di reddito dovuti non solo ai cali produttivi ma anche alle avverse condizioni di mercato. Il verificarsi della condizione di crisi, cosiddetto "trigger event", è attestata dal MIPAAF con pubblicazione sul proprio sito web (trigger nazionale)

e/o dal Soggetto Gestore del fondo secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento (trigger del fondo). A seguito del *trigger event* l'agricoltore può avanzare richiesta di indennizzo al fondo. Si procede quindi a calcolare il reddito effettivo dell'agricoltore in base alla metodologia prevista

dal PGR. Qualora si accerti una perdita di reddito superiore al 20% del reddito medio dell'agricoltore (rispetto al triennio precedente o al quinquennio, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più alto) l'agricoltore riceverà un indennizzo compreso tra il 20% e il 70% della perdita subita.



2

Chi può candidarsi come Soggetto Gestore e come ottenere il riconoscimento ministeriale

Possono candidarsi a rivestire il ruolo di Soggetti Gestori dei fondi di mutualizzazione:

- le **cooperative** agricole e i **consorzi** di cooperative agricole;
- le **società consortili** di cui all'art. 2615-ter del codice civile costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate;
- **organizzazioni di produttori**, unioni/associazioni di organizzazioni di produttori;
- **consorzi di difesa** e loro forme associate;
- **reti di impresa** costituite in prevalenza da imprese agricole.

Ciascun Soggetto Gestore può presentare domanda di riconoscimento per un solo fondo, per più fondi dello stesso tipo (ad esempio diversi fondi per la stabilizzazione del reddito) oppure per più fondi di diversa natura (ad esempio un fondo contro le fitopatie e un fondo per la stabilizzazione del reddito).

Per ottenere il riconoscimento il Soggetto Gestore candidato deve raccogliere l'adesione di almeno **700 soci** per i fondi di mutualizzazione contro rischi climatici e sanitari e di **150 soci** (o 50 con volume d'affari complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) per i fondi per la stabilizzazione del reddito e presentare apposita domanda al MIPAAF secondo le modalità stabilite nel DM 1411 del 7 febbraio 2019, allegando i seguenti documenti:

- Statuto del Soggetto Gestore;
- Regolamento del fondo;
- Scheda informativa sul fondo;
- Piano economico-finanziario triennale;
- Elenco soci aderenti (foglio elettronico);
- Modello di domanda di adesione al fondo;
- Modello di domanda di adesione alla copertura mutualistica;
- Organigramma;
- Deliberazione dell'organo competente.


Il **piano economico-finanziario triennale**, in particolare, deve riportare una stima delle spese di costituzione e di gestione per le quali si intende richiedere il contributo pubblico, descrivere la metodologia utilizzata per il calcolo della quota di adesione al fondo e alla copertura mutualistica (il cosiddetto "pricing") e attestare la sostenibilità del progetto mutualistico sulla base dell'analisi dei rischi oggetto di copertura.

Le domande di riconoscimento sono valutate da una **Commissione di esperti nominata dal MIPAAF**. In caso di esito positivo dell'istruttoria,

il Soggetto Gestore del fondo verrà iscritto in un apposito elenco ministeriale e potrà avviare la gestione del fondo impegnandosi a trasmettere periodicamente al Ministero le comunicazioni obbligatorie sull'attività del fondo.



ITER PER LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO



3 Il "Pricing"

La determinazione della quota di adesione alla copertura mutualistica è un elemento fondamentale per la pianificazione economico-finanziaria del fondo. La quota di adesione alla copertura mutualistica è determinata dal prodotto tra valore assoggettato a garanzia e "tariffa" praticata dal fondo.

In base all'analisi dei rischi, il Soggetto Gestore del fondo deve definire una tariffa di adesione alla copertura mutualistica congrua ed adeguata in ragione delle garanzie offerte ai soci aderenti.

La tariffa deve essere determinata dal Soggetto Gestore del fondo tenendo conto delle indicazioni contenute nel DM 29010 del 19/7/2019 che fissa le tariffe minime e massime riconosciute ai fini della determinazione del contributo pubblico. Per verificare che la quota stabilita dal fondo sia coerente con il decreto ministeriale e ammissibile a contributo, il Soggetto Gestore può utilizzare l'apposito tool disponibile all'indirizzo web www.ismea.it.

4 Le comunicazioni periodiche obbligatorie

Il Soggetto Gestore trasmette annualmente al MIPAAF, entro il 31 gennaio, una dichiarazione di mantenimento dei requisiti di riconoscimento e l'elenco dei soci nuovi entrati e fuoriusciti. Entro il 15 maggio, inoltre, il Soggetto Gestore deve inviare la relazione annuale sulle attività del fondo e il rendiconto economico-finanziario.

Le eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento del fondo devono essere comunicate entro 10 giorni.



5 Normativa di riferimento

- [Regolamento \(UE\) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 \(sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR\)](#);
- [Regolamento \(UE\) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017](#);
- [Programma di Sviluppo Rurale Nazionale \(PSRN\) 2014-2020](#);
- [Decreto MIPAAF n. 162 del 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020](#);
- [Decreto legislativo n.102 del 29 marzo 2004 – Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole](#);
- [Decreto legislativo n. 32 del 26 marzo 2018 – Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154](#);
- [Decreto MIPAAFT n. 642 del 21 gennaio 2019 - Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019](#);
- [Decreto MIPAAFT n. 29010 del 19 luglio 2019 - Decreto di approvazione della metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le quote di adesione alla copertura mutualistica – sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2020](#);
- [Decreto MIPAAF n. 10158 del 5 maggio 2016 - Decreto recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b\) e c\) del Regolamento \(UE\) n.1305/2013 del 17 dicembre 2013](#);
- [Decreto MIPAAFT n. 1104 del 31 gennaio 2019 - Decreto recante modifiche al decreto ministeriale 5 maggio 2016 n.10158 recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b\) e c\) del Regolamento \(UE\) n.1305/2013 del 17 dicembre 2013](#);
- [Decreto MIPAAFT n. 1411 del 7 febbraio 2019 - Decreto recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei Soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016 e successive modificazioni](#).

6 Glossario

FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

PGR Piano di gestione dei rischi in agricoltura

PSRN Programma di Sviluppo Rurale Nazionale

UE Unione Europea



mipaaf

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

AUTORITÀ DI GESTIONE
Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma
Tel: +39 06 46655001
Email: disr.segreteria@politicheagricole.it



AGEA

Ufficio Informazioni
e Relazioni con l'utenza
Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel: +39 06 49499239
Email: infoutenza@agea.gov.it



ISMEA

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Viale Liegi, 26 – 00198 Roma
Tel: +39 06 85568319 – 260
Email: urp@ismae.it

Questo documento è rivolto agli operatori del sistema di gestione del rischio in agricoltura per migliorare l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020.



Documento realizzato nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2020.